

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Credito Iva 2021, compensazione e rimborso**

L'invio autonomo della LIPE del 4° trimestre 2021 entro il 28.02.2022 consente di inviare la dichiarazione Iva entro il 30.04.2022 (2.05, essendo il 30.04 un sabato).

Se dalla dichiarazione Iva dovesse emergere un **credito**, è possibile scegliere di utilizzarlo in diversi modi (anche cumulabili): **in detrazione** nelle liquidazioni periodiche 2022 (compensazioni verticali - senza alcun limite); in compensazione tramite F24 **fino a 5.000 euro**, con utilizzo libero già a partire dal 1.01.2022. Non è necessario presentare la dichiarazione Iva, né apporre alcun visto. Codice tributo 6099, anno 2021; in compensazione tramite F24 **oltre i 5.000 euro**: occorre presentare la dichiarazione Iva e apporre il visto di conformità. L'utilizzo può avvenire soltanto trascorsi 10 giorni dall'invio della dichiarazione. Vi sono delle eccezioni alla necessità di apporre il visto, di seguito trattate; **rimborso entro i 30.000 euro**: non è necessario apporre né visto, né garanzia; serve solo l'attestazione delle società e degli enti operativi (da flaggare in dichiarazione e conservare in caso di controlli); **rimborso oltre i 30.000 euro**: è necessario apporre il visto o la garanzia; inoltre, serve l'attestazione delle società e degli enti operativi e l'attestazione del rispetto di alcuni requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. Per l'utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è possibile fruire dell'esonero dall' **apposizione del visto** (da indicare attraverso l'apposito flag nel frontespizio) se il contribuente (soggetto ISA) ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a: 8 per il 2020; 8,5 quale media degli anni 2019 e 2020. L'esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 50.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, la **richiesta di rimborso**, essa è operata nel quadro VX e precisamente al rigo VX4, ma implica l'avverarsi di alcune condizioni: l'importo risultante dalla dichiarazione deve essere superiore a 2.582,28; in caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo; è possibile chiedere il rimborso soltanto se si rientra in una delle seguenti causali di rimborso da indicare nel **quadro VX**: cessazione dell'attività; aliquota media, ossia i soggetti che emettono fatture con aliquote Iva più basse rispetto alle aliquote Iva delle fatture d'acquisto. Il rimborso spetta solo se l'aliquota media dell'Iva acquisti/importazioni supera la media dell'IVA vendite, maggiorata del 10%; operazioni non imponibili, ossia cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni intra non imponibili (art. 41 D.L. 331/1993), operazioni non imponibili (art. 58 D.L. 331/1993), cessioni intra di beni estratti da deposito Iva UE o Extra UE. Tali operazioni (VE40 + VE50) devono essere di ammontare superiore al 25% del totale; acquisti/importazioni di beni ammortizzabili oppure di beni e servizi per studi e ricerche; prevalenza di operazioni non imponibili di cui agli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972. La prevalenza vale rispetto a tutte le operazioni effettuate e nelle non imponibili si devono considerare anche le operazioni di cui al punto 4 tranne quelle dei depositi Iva; per gli operatori non residenti con rappresentante fiscale italiano; esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; rimborso della minore eccedenza detraibile. Se le dichiarazioni Iva sugli anni 2019-2020-2021 hanno chiuso con un credito (anche se inferiore a 2.582,28 euro), è possibile chiedere il rimborso del credito minore dei 3; coesistenza di più presupposti; rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile nella liquidazione Iva di gruppo; per i soggetti che dal 2022 sono forfettari (L. 190/2014); per i soggetti che dal 2022 partecipano a un Gruppo Iva ex art. 70-sexies.

L'erogazione del rimborso può avvenire secondo 2 procedure: ordinaria, con erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'invio della dichiarazione Iva; semplificata, con erogazione da parte dell'Agenzia di Riscossione entro 60 giorni dall'invio della dichiarazione Iva. La comunicazione degli estremi del conto corrente bancario deve essere inviato tramite **"modello B - Modello conto fiscale"**, direttamente da parte dell'istituto di credito prescelto per l'accredito del rimborso, che compila il modulo e lo invia tramite PEC all'Agenzia di Riscossione (PEC per la Lombardia: lom.amministrazione.riscossione@pec.agenziariscossione.gov.it) oppure tramite raccomandata A.R. da inviare a: Agenzia delle Entrate - Riscossione - Riscossione e incassi diversi - Piazza Repubblica, angolo via Ravasi, 1 - 21100 Varese.